

FALLIMENTO B&P EDITORI SRL
N° 178/2013 DEL 17/06/2013

COMUNICATO A TUTTI I LAVORATORI

Con il presente comunicato la Curatela del Fallimento in epigrafe, dott. Maria Cristina Abbiati e dott. prof. Filippo Insinga, intendono rendere note alcune particolarità in merito alla procedura di fallimento ed informare tutti il personale circa le modalità di comportamento da attuarsi nell'ambito della procedura stessa:

1. La curatela ha nominato quale consulente del lavoro per l'assistenza al personale e per tutti gli adempimenti che si dovessero rendere necessari, il rag. Marco Vallone con studio in Monza in via Enrico Toti n° 29 - tel. 039/384.547 e-mail: procedure@scottivallone.it
Lo studio del rag. Vallone è a disposizione di tutto il personale per il disbrigo delle pratiche che necessitano di sua supervisione.
Al fine di favorire le comunicazioni e le relazioni, il personale è invitato a comunicare i propri quesiti e/o le proprie richieste alle RSU sig.ra Cesati e Sig.ra Venco, le quali provvederanno a trasmettere le richieste allo studio Vallone.
2. Sono state avviate tutte le formalità necessarie per la richiesta della cigs che decorrerà dalla data del fallimento e che la curatela intende richiedere per 24 mesi. La curatela, con l'assistenza del rag. Vallone, ha provveduto ad effettuare un primo incontro con le OOSS territoriali sig. Infante, con le RSU e le OOSS Nazionali sig. Pilato al fine di coordinare le attività e le prassi da seguire.
3. Il Tribunale ha autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività, finalizzato unicamente al mantenimento del valore aziendale in vista di potenziali interessamenti da parte di terzi soggetti, sino alla data del 31 luglio 2013, con facoltà di prolungamento di altri due mesi tenuto conto degli esiti gestionali del mese precedente. Il personale interessato è stato individuato applicando i principi di afferenza, efficienza ed economicità propedeutici al mantenimento con saldo positivo di tale provvisoria attività.
4. Le mensilità arretrate non corrisposte dall'azienda in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, 17/06/2013, unitamente ai ratei di fine rapporto, ferie, rol, mensilità aggiuntive e TFR, risultano "congelate" e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo del fallimento. La prima udienza è fissata per il 21/11/2013 ad ore 11.15, alla quale ne seguiranno altre tre con cadenza tendenzialmente trimestrale. I lavoratori dovranno presentare apposita istanza di ammissione del credito entro i 30 giorni precedenti a ciascuna udienza.
5. Relativamente al rimborso derivante dal mod. 730, la curatela, una volta ricevuto il dato complessivo del credito da rimborsare, valuterà se è possibile provvedere al rimborso. Qualora questo non fosse possibile, il personale potrà:
 - a. annullare il 730 ed effettuare la dichiarazione modello UNICO;
 - b. attendere il cud 2014 redditi 2013 nel quale sarà indicata la somma non rimborsata e portarla in aumento/diminuzione del rimborso/debito del prossimo anno.

6. Relativamente alle ferie “concordate” con l’azienda, si precisa che le ferie godibili sono esclusivamente quelle maturate dalla data del fallimento 17/06/2013 in poi. Pertanto il personale non sospeso in cigs potrà godere solo delle ferie/rol maturate in tale periodo e le ulteriori assenze non considerabili quali ferie/rol, sono da considerarsi CIGS.
7. Gli assegni familiari saranno erogati solo al personale che ha lavorato e/o lavorerà per l’esercizio provvisorio, mentre per il personale sospeso in cigs, gli assegni familiari saranno erogati dall’INPS unitamente al trattamento di cassa integrazione.
8. Relativamente al trattamento di malattia:
 - a. Se la malattia è iniziata prima della sospensione della cigs, sarà da considerarsi valida ma con pagamento diretto da parte dell’INPS. Si invitano i dipendenti in tale situazione a mettersi in contatto con le RSU per avere ragguagli sulle modalità operative;
 - b. Se la malattia è occorsa successivamente alla sospensione in cigs, non è da considerarsi tale ed il lavoratore percepirà il trattamento di cigs;
 - c. La malattia è ammessa solo ed esclusivamente per il personale attualmente in forza all’esercizio provvisorio e solo fintanto che lo stesso permarrà.
9. Per il personale impiegato nell’esercizio provvisorio tutti i trattamenti economici preesistenti permarranno sino alla conclusione dell’attività richiesta.
10. L’attuale procedura di mobilità in essere sarà annullata e si procederà con una nuova richiesta unitamente alla richiesta di cigs.
11. Gli stipendi relativi all’esercizio provvisorio saranno erogati non appena possibile in considerazione che:
 - a. E’ stato richiesto, al fine di ridurre il rischio di errore, un preventivo alla società che già elaborava gli stipendi; tale preventivo ad oggi non è ancora pervenuto;
 - b. Ricevuto il preventivo il Tribunale dovrà autorizzare la spesa e solo dopo tale atto, che sarà svolto nel più breve tempo possibile, sarà possibile elaborare gli stipendi ed erogarli.

Nella speranza di aver fugato ogni Vs. dubbio, la Curatela ed il consulente nominato, restano a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

La presente è trasmessa alle RSU ed alle OOSS per doverosa ed opportuna conoscenza, pregando di volerLa recapitare a tutte le sedi.

Cordiali saluti.

Monza, 17 luglio 2013

Firmato
I curatori fallimentari
Dott. Abbiati e Prof. Insinga